



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli e altri equidi

Aziende di detenzione di equidi con obbligo di formazione

Sono soggette a obbligo di formazione le persone responsabili di una delle aziende di detenzione di equidi elencate di seguito (è compresa la detenzione di cavalli, pony, asini, muli e bardotti; cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn):

- **Aziende che detengono a titolo professionale oltre 11 equidi**
(cfr. art. 31 cpv. 5 OPAn), ad es. maneggi, pensioni, cliniche veterinarie per cavalli, centri di riabilitazione equestre, aziende che noleggiavano cavalli o organizzano trekking con muli, aziende che offrono giri in carrozza. Nel caso particolare di un centro di accoglienza per cavalli a fine carriera di una fondazione, va definito insieme all'autorità cantonale se questo rientri tra le detenzioni professionali di equidi.
- **Detenzioni di oltre 5 equidi, senza contare i puledri non svezzati**
esse comprendono aziende agricole con al massimo 10 UBG, detenzioni private – anche negli effettivi di grandi dimensioni – oppure detenzioni di piccole dimensioni a titolo professionale con un numero di equidi compreso tra 6 e 11 (cfr. art. 31 cpv. 2, art. 31 cpv. 4 lett. b OPAn).
- **Aziende agricole con più di 10 unità di bestiame grosso (UBG) da reddito, tra cui equidi**
(cfr. art. 31 cpv. 1 OPAn). Può trattarsi di aziende di allevamento, allevamenti di puledri, aziende che propongono giri in carrozza, maneggi, pascoli per equidi anziani, pensioni e simili, oppure dei propri cavalli o altri equidi detenuti come animali per il tempo libero.

Attestati di formazione

L'attestato comprovante la formazione richiesta viene verificato nell'ambito dei controlli in materia di protezione degli animali. Coloro che il 1° settembre 2008 erano registrati come gestori di un'azienda agricola, come detentori di più di cinque equidi o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi non devono recuperare la formazione (cfr. art. 222 cpv. 1–2 OPAn).

Dove è possibile frequentare la formazione specialistica e conseguire l'attestato di competenza

I corsi per il conseguimento dell'attestato di competenza o per la formazione specifica in materia di detenzione di equidi non legata a una professione devono essere preventivamente riconosciuti dall'USAV, il quale tiene un elenco sul sito internet www.usav.admin.ch > Cavalli e altri equidi (cfr. art. 199 cpv. 1 OPAn), affinché gli interessati sappiano dove poter frequentare la formazione.

Requisiti per la detenzione professionale di oltre 11 equidi

Le persone responsabili della detenzione professionale di oltre 11 equidi devono comprovare di essere in possesso di una formazione in materia di detenzione di equidi (formazione specialistica non legata a una professione).

La formazione specialistica non legata a una professione in materia di detenzione adeguata di animali e di allevamento e riproduzione responsabile degli equidi si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale almeno 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di almeno tre mesi. La formazione deve essere conclusa con un esame (cfr. art. 197 e art. 202 cpv. 1 OPAn; art. 2–5, 66 cpv. 1 e 67 cpv. 1 OFPAn).

Consentono un'esenzione dal conseguimento dell'attestato di competenza (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn) le seguenti professioni:

- custode di cavalli CFP
- professionista del cavallo AFC. Denominazioni professionali prima del 2008:
 - palafreniere AFC
 - cavallerizzo AFC
 - fantino AFC
- specialista del settore cavallo con attestato professionale federale, in precedenza:
 - cavallerizzo con esame professionale (1998–2012) e
 - cavallerizzo di 1° classe con attestato federale di capacità (fino al 1997)
- esperto del settore cavallo con esame professionale superiore, in precedenza
 - istruttore di equitazione con diploma federale
- fabbro maniscalco AFC

o un diploma professionale o universitario che comprenda una formazione in materia di detenzione dei cavalli, ad es.:

- medicina veterinaria, agronomia, zoologia, etologia oppure
- studio di agronomia con orientamento in scienze equine alla BFH–HAFL (in precedenza SHL) oppure
- una professione agricola (cfr. sotto).

Requisiti di formazione per il commercio di cavalli e altri equidi a titolo professionale

Secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge sulle epizootie, le persone che accudiscono gli equidi nelle aziende che ne esercitano il commercio a titolo professionale devono aver conseguito la patente per il commercio di bestiame, valida come attestato di formazione (cfr. art. 103 lett. c OPAn).

Requisiti per la detenzione di oltre cinque cavalli o altri equidi

Le persone responsabili della detenzione di oltre cinque equidi devono essere in possesso di un attestato di competenza. Tale requisito si applica anche alle detenzioni private.

L'attestato di competenza sulla detenzione e l'accudimento dei cavalli e degli altri equidi può essere conseguito con un corso teorico della durata di almeno cinque ore o con un periodo di pratica di almeno tre settimane in un'azienda avente un effettivo di equidi simile a quello che il praticante

intende accudire. Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali (cfr. art. 198 e 206 OPAn, nonché art. 30–32 e 55 OFPAn).

Sono esonerati dal conseguimento dell'attestato di competenza coloro che:

- possiedono una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con i cavalli o con altri equidi (cfr. art. 193 cpv. 3 OPAn e art. 56 OFPAn) oppure
- soddisfano i requisiti di formazione per la detenzione professionale o agricola di cavalli o di altri equidi (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn) oppure
- possiedono una formazione specialistica professionale, o di scuola universitaria professionale in materia di detenzione degli equidi (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn).

Altre formazioni in casi specifici

In casi specifici, l'Ufficio del veterinario cantonale può riconoscere una formazione diversa qualora la persona in questione dimostri di essere in possesso delle conoscenze e capacità richieste (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

Requisiti per la detenzione di oltre 10 UBG da reddito, tra cui equidi

Le persone responsabili della detenzione di cavalli e di altri equidi in un'azienda agricola con oltre 10 UBG da reddito devono comprovare di essere in possesso della formazione professionale agricola.

Vengono considerate professione agricola le formazioni nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» (cfr. art. 194 OPAn):

- una formazione professionale di base, con un certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 LFPr, es. addetto alle attività agricole CFP o un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr, es. agricoltore AFC;
- formazione professionale superiore, ad esempio agricoltore con attestato professionale federale o esame professionale superiore;
- una formazione presso una scuola universitaria professionale o un'università: master/bachelor in agronomia;
- una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo;
- un'altra formazione professionale di base integrata da un corso di formazione in ambito agricolo disciplinato in modo unitario o da un'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.

Dove è sufficiente l'attestato di competenza in luogo di una professione agricola:

- nelle regioni montane, a condizione che per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) (cfr. art. 31 cpv. 2 OPAn) oppure
- in aziende con al massimo 10 UBG da reddito con detenzione di oltre 5 equidi (senza contare i puledri non svezzati) (cfr. art. 31 cpv. 4 OPAn).

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAn).

Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

p. *equidi*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony asini, muli, bardotti;

Art. 31 OPAn Requisiti per i detentori di animali domestici

- ¹ Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.
- ² La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.
- ³ Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.
- ⁴ Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:
 - a. oltre 5 equidi, senza contare i puledri non svezziati;
- ⁵ Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 equidi deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Art. 103 lett c OPAn Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario

In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

- c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 20 capoverso 2 della legge del 1°luglio 1966 sulle epizootie (LFE): essere titolare della patente di commerciante del bestiame;

Art. 192 OPAn Tipi di formazione

- ¹ Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:
 - a. una formazione specialistica professionale o universitaria;
 - b. una formazione specialistica riconosciuta dall'USAV, non legata a una professione;
 - c. un corso riconosciuto dall'USAV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche.
- ² È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.

Art. 193 cpv. 1–3 OPAn Attestato di formazione

- ¹ Sono considerati attestati di formazione:
 - a. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario;
 - b. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione;
 - c. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.
- ² La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.
- ³ All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.

Art. 194 OPAn Professioni agricole

- ¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:
 - a. una formazione professionale di base nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» con un certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr;
 - b. una formazione professionale superiore nelle professioni di cui alla lettera a;
 - c. una formazione presso una scuola universitaria professionale o un'università nelle professioni di cui alla lettera a;
 - d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.
- ² Alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità, integrati da:
 - a. un corso di formazione in ambito agricolo concluso, disciplinato in modo unitario dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione del mondo del lavoro determinante; o
 - b. l'attività pratica comprovata di gestore, cogestore o impiegato in un'azienda agricola per almeno tre anni.

Art. 197 cpv. 1–2 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione

- ¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo e l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.
- ² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

Art. 198 cpv. 1–2 OPAn Formazione con attestato di competenza

- ¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.
- ² Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

Art. 199 cpv. 1 e 3 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

- ¹ L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197 e i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2. Pubblica la lista delle formazioni riconosciute.
- ³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 202 cpv. 1 OPAn Esame

- ¹ Le formazioni di cui all'articolo 197 devono concludersi con un esame.

Art. 206 OPAn Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

- ¹ L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo di animali che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell'azienda deve disporre della qualifica necessaria per l'accudimento di tale effettivo.
- ² Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.

Art. 222 cpv. 1–2 OPAn Disposizioni derogatorie

- ¹ Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda agricola o come detentori di animali di cui all'articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all'articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali.
- ² Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi non devono presentare l'attestato di formazione di cui all'articolo 31 capoverso 5.

Art. 2 cpv. 1 OFPAn Obiettivi di apprendimento

- ¹ L'obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5 [...] OPAn è insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell'accudimento degli animali a trattarli con riguardo e in modo corretto, a detenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

Art. 3 cpv. 1–2 OFPAn Forma e durata della formazione

- ¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn.
- ² La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno tre mesi.

Art. 4 OFPAn

Contenuto della parte teorica

- ¹ La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti:
- a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
 - b. trattamento rispettoso degli animali;
 - c. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
 - d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;
 - e. anatomia e fisiologia degli animali; e
 - f. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.
- ² La parte teorica della formazione di cui all'articolo 31 capoverso 5 [...] OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti seguenti:
- a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
 - b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all'assunzione di cibo;
 - c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
 - d. allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie;
 - e. svolgimento normale del parto o della deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita o di difficoltà nella deposizione delle uova;
 - f. genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e
 - g. obiettivi d'allevamento e tare ereditarie.

Art. 5 cpv. 1 OFPAn

Contenuto della parte pratica

- ¹ La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5 [...] OPAn deve comprendere esercizi inerenti al modo di trattare gli animali, di fornire loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

Art. 30 OFPAn

Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 31 capoverso 4 [...] OPAn è che il detentore di animali o la persona responsabile del loro accudimento impari a conoscere i principi della detenzione adeguata degli animali.

Art. 31 OFPAn

Forma e durata della formazione

La formazione è impartita sotto forma di un corso o di un periodo di pratica. Il corso comprende almeno 5 ore di teoria, mentre il periodo di pratica almeno 3 settimane di collaborazione nell'accudimento degli animali in un'azienda detentrici di animali.

Art. 32 OFPAn

Contenuto

La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali o competenze pratiche negli ambiti seguenti: basi legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, accudimento degli animali, alimentazione, allestimento dell'ambiente nel quale tenere gli animali e allevamento della progenie.

Art. 55 OFPAn

Attestazione di un periodo di pratica

L'attestazione della partecipazione a un periodo di pratica di cui all'articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. nome, indirizzo, formazione ed esperienza pratica della persona responsabile di seguire il praticante;
- b. informazioni inerenti all'effettivo di animali e al tipo di utilizzazione degli animali;
- c. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del praticante;
- d. durata, entità e genere delle attività svolte dal praticante;
- e. luogo, data, nome e firma del direttore dell'azienda.

Art. 56 OFPAn

Conferma ufficiale di un'esperienza pluriennale

L'autorità conferma l'esperienza pluriennale di una persona con una specie animale di cui all'articolo 193 capoverso 3 OPAn indicando i dati seguenti:

- a. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio della persona in questione;
- b. indicazioni inerenti all'effettivo di animali, al tipo di utilizzazione, alla durata dell'esistenza della detenzione di animali e alla persona responsabile dell'accudimento degli animali;
- c. luogo, data, timbro, nome e firma della persona autorizzata dall'autorità competente.

Art. 66 cpv. 1 OFPAn

Forma e durata dell'esame

¹ L'esame al termine della formazione specialistica non legata a una professione e [...] comprende una parte scritta o una parte orale.

Art. 67 cpv. 1 OFPAn

Contenuto dell'esame

¹ L'esame copre tutti gli ambiti inerenti alle materie previste della formazione.